SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 127° — Numero 277**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 28 novembre 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla «Gazzetta Ufficiale» per l'anno 1987 secondo quanto disposto dal decreto del Ministro del tesoro 29 settembre 1986 (*G.U.* n. 242 del 17 ottobre 1986).

Per evitare l'interruzione dell'invio dei fascicoli è indispensabile rinnovare l'abbonamento utilizzando, preferibilmente, i moduli di conto corrente personalizzati già spediti.

Si fa presente che la continuazione dell'abbonamento sarà sospesa a coloro che non risulteranno in regola con il rinnovo alla data del 31 dicembre 1986.

SOMMARIO

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'industria
del commercio e dell'artigianato

Ministero delle finanze.

Ministero dell'interno

ORDINANZE MINISTERIALI

Ministro per il coordinamento
della protezione civile

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 novembre 1986, n. **789**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 1986, n. 588, recante proroga di termini in materia di opere e servizi pubblici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 27 settembre 1986, n. 588, recante proroga di termini in materia di opere e servizi pubblici, è convertito in legge con la seguente modificazione:

All'articolo 1, il comma 2 è soppresso.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 novembre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NICOLAZZI, *Ministro dei lavori pubblici*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 27 settembre 1986, n. 588, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 226 del 29 settembre 1986.*

Non sarà pubblicato il testo coordinato in quanto l'art. 1 della legge di conversione si limita a sopprimere il comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1966):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) e dal Ministro dei lavori pubblici (NICOLAZZI) il 29 settembre 1986.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 29 settembre 1986, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 2 ottobre 1986.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 2 ottobre 1986.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede referente, il 9 ottobre 1986.

Relazione scritta annunciata il 16 ottobre 1986 (atto n. 1966/*A* - relatore: sen. PAGANI Maurizio).

Esaminato in aula e approvato il 22 ottobre 1986.

Camera dei deputati (atto n. 4103):

Assegnato alla IX commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 24 ottobre 1986, con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 29 ottobre 1986.

Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, il 6 novembre 1986.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 20 novembre 1986.

Esaminato in aula e approvato il 27 novembre 1986.

86G1177

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1986, n. **790.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 66, relativo al corso di laurea in scienze naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

ecologia applicata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1986
Registro n. 84 Istruzione, foglio n. 94

86G1137

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1986, n. **791.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 232, relativo all'elenco degli insegnamenti di cui all'art. 220, quarto comma (materie a scelta dello studente), sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

teoria dell'affidabilità;

economia ed organizzazione aziendale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1986
Registro n. 84 Istruzione, foglio n. 93

86G1138

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1986, n. **792.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 36, relativo al corso di laurea in materie letterarie della facoltà di magistero, tra gli insegnamenti complementari è inserito il seguente nuovo insegnamento:

etnologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1986
Registro n. 84 Istruzione, foglio n. 95

86G1139

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1986, n. **793.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 30, relativo al corso di laurea in scienze politiche, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

diritto regionale e degli enti locali;

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1986
Registro n. 84 Istruzione, foglio n. 97

86G1140

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1986, n. **794.**

Adeguamento delle indennità spettanti ai giudici popolari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 36 della legge 10 aprile 1951, n. 287, come modificata dall'art. 1 della legge 25 ottobre 1982, n. 795, concernente le indennità spettanti ai giudici popolari;

Considerato che l'art. 2 della legge n. 795 del 1982 prevede che ogni tre anni possa essere adeguata la misura delle indennità previste dal citato art. 36, primo e secondo comma, in relazione alla variazione, accertata dallo ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente;

Vista la variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi dal 1° novembre 1982 al 31 dicembre 1985;

Considerato che la misura delle indennità fissata dalla legge n. 795 del 1982 non appare più adeguata;

Ritenuta l'opportunità di procedere al suo aggiornamento nella misura del 30%;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

L'indennità di cui all'art. 36, primo comma, della legge 10 aprile 1951, n. 287, come modificato dall'art. 1 della legge 25 ottobre 1982, n. 795, è stabilita nella misura di L. 26.000.

Le indennità di cui all'art. 36, secondo comma, sono stabilite nella misura, rispettivamente, di L. 52.000, 58.500 e 65.000.

All'onere derivante dall'attuazione del decreto si fa fronte con gli stanziamenti del cap. 1589 dello stato di previsione delle spese del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1986 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1986

COSSIGA

ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*
GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1986
Registro n. 49 Giustizia, foglio n. 170

86G1173

TESTI AGGIORNATI DI LEGGI E DECRETI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 20 settembre 1986), **coordinato con la legge di conversione 17 novembre 1986, n. 759** (in *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 19 novembre 1986), **recante: «Modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. Agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e equiparati, emessi successivamente alla entrata in vigore del presente decreto, non si applica l'esenzione ivi prevista, salvo quelli emessi all'estero.

2. *Sugli interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve essere operata una ritenuta ai sensi dell'articolo 26, commi primo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ridotta alla metà relativamente agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli emessi fino al 30 settembre 1987 e applicata a titolo di imposta anche nei confronti degli enti non commerciali.* Si applica la disposizione dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649. Per i titoli senza cedola con durata non superiore a dodici mesi la differenza tra il valore nominale e il prezzo di emissione è considerata interesse anticipato.

3. Le ritenute di cui al comma 2 sono riscosse:

a) a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se operate dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, salvo quanto previsto nella lettera *b)*;

b) mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, *lettere* d) *ed* f), del predetto decreto, se operate da altri soggetti e dall'amministrazione postale. Le modalità di versamento delle ritenute da quest'ultima operate sono stabilite ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, dello stesso decreto.

Art. 2.

1. Qualora le cedole di interesse variabile di obbligazioni ed altri titoli, emessi anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto siano determinate in base ai tassi di rendimento di obbligazioni ed altri titoli soggetti alla ritenuta di cui al comma 2 *dell'articolo 1*, i tassi di riferimento si considerano al netto della ritenuta.

Art. 3.

(Soppresso)

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alla Camera per la conversione in legge.

NOTE

Nota all'art. 1, comma 1:

Il testo dell'art. 31 del D.P.R. n. 601/1973, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie, è il seguente:

«Art. 31 *(Interesse delle obbligazioni pubbliche).* — Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e delle altre obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio».

Note all'art. 1, comma 2:

— I commi primo e quarto dell'art. 26 del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) così dispongono:

comma primo [come sostituito dall'art. 11 del D.L. n. 512/1983; per il titolo si veda la nota seguente]: «Le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli similari devono operare una ritenuta del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai possessori. La ritenuta non deve essere operata sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari esenti da imposte sul reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601»;

comma quarto [come sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60]: «Le ritenute previste nei precedenti commi sono applicate a titolo d'imposta nei confronti delle persone fisiche e delle società ed associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Nei confronti dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche sono applicate a titolo di acconto di tale imposta: 1) le ritenute relative alle somme di cui al primo comma corrisposte alle società e agli enti indicati alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti indicati alla lettera *d)* dello stesso articolo; 2) le ritenute relative alle somme di cui al secondo comma corrisposte alle società e agli enti indicati alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti indicati alla lettera *d)* dello stesso articolo. Nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e in ogni altro caso le ritenute sono applicate a titolo di imposta».

— Il primo comma dell'art. 10 del D.L. n. 512/1983 (Disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitale) prevede: «La ritenuta sui proventi delle obbligazioni e dei titoli similari, prevista nel primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, deve essere operata anche sulla differenza tra la somma corrisposta ai possessori dei titoli alla scadenza e il prezzo di emissione» [per il testo del primo comma dell'art. 26 del D.P.R. n. 600/1973 si veda nella nota precedente].

Nota all'art. 1, comma 3:

Il D.P.R. n. 602/1973 reca disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi.

L'art. 2 di tale decreto prevede che le imposte siano riscosse per ritenuta diretta nei casi indicati dalla legge e secondo le modalità previste dalle norme sulla contabilità generale dello Stato.

Il secondo comma dell'art. 3 stabilisce, alle lettere *d)* e *f)* (aggiunte dall'art. 1-*bis* del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito nella legge 1° dicembre 1981, n. 692), che siano riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato:

le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'art. 26, primo comma, del D.P.R. n. 600/1973 (si veda nelle note all'art. 1, comma 2), maturati nel periodo d'imposta ancorchè non corrisposti (lettera *d)*;

le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'art. 26, terzo e quinto comma, del decreto sopraindicato (lettera *f)*).

Il terzo comma dell'art. 8, aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 690, così dispone:

«Le ritenute operate dall'Amministrazione postale ai sensi del secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 [ritenuta del 25%, con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai depositanti ed ai correntisti], sono versate in tesoreria secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro».

86A9140

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 10 ottobre 1986.

Approvazione di condizioni speciali di polizza e di sovrapremi annui da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita già in vigore e autorizzazione ad effettuare deroghe alle condizioni generali e speciali di polizza nell'ambito di convenzioni stipulate dalla S.p.a. Edera vita, in Trento, con istituti di credito, società finanziarie e società di leasing.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma sulla vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande in data 18 febbraio 1985, 27 novembre 1985 e 12 giugno 1986 della società per azioni Edera vita, con sede in Trento, intese ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza e di sovrapremi annui da applicare a tariffe di assicurazione

sulla vita già approvate nonché l'autorizzazione ad effettuare deroghe alle condizioni generali e speciali da adottare nell'ambito di convenzioni stipulate dalla S.p.a. Edera vita con istituti di credito, società finanziarie e società di leasing;

Vista la nota in data 24 luglio 1986 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni speciali di polizza ed i sovrapremi annui da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita già in vigore presentate dalla società per azioni Edera vita, con sede in Trento:

1) sovrapremi annui per l'assicurazione complementare del rischio di invalidità, inteso come anticipata liquidazione del capitale garantito in caso di morte da una assicurazione mista o di tipo misto.

2) sovrapremi annui per l'assicurazione di una rendita temporanea di invalidità;

3) condizioni speciali di polizza per l'assicurazione complemetare di invalidità, di cui ai due precedenti punti.

Art. 2.

La S.p.a. Edera vita, con sede in Trento, è autorizzata ad effettuare le sottoelencate deroghe alle condizioni generali e speciali di polizza da adottare nell'ambito di convenzioni stipulate dalla Edera vita S.p.a. con istituti di credito, società finanziarie e società di leasing aventi per oggetto la sottoscrizione di contratti in forma temporanea per il caso di morte, per capitali di importo non superiore a L. 25.000.000 e con una durata contrattuale limitata ad un massimo di cinque anni:

deroga all'esclusione dalla garanzia del decesso causato da suicidio se lo stesso avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall'eventuale riattivazione del contratto;

deroga alle condizioni speciali riguardanti le assicurazioni senza visita medica escludendo la carenza durante il primo semestre successivo alla data di effetto della polizza.

Roma, addì 10 ottobre 1986

Il Ministro: ZANONE

86A9005

DECRETO 10 ottobre 1986.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza presentate dalla S.p.a. Compagnia di assicurazione italiana, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma sulla vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 30 maggio 1986 della società per azioni Compagnia di assicurazione italiana, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza;

Vista la nota in data 31 luglio 1986 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni speciali di polizza, presentate dalla società per azioni Compagnia di assicurazione italiana, con sede in Milano:

1) tariffa di capitalizzazione finanziaria, a premio unico, per operazione collettive;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della precedente tariffa;

3) opzione da applicare alle polizze di capitalizzazione, stipulate in «tariffe di capitalizzazione», per il differimento del pagamento del capitale;

4) tariffa di assicurazione collettiva temporanea decrescente per il caso di morte e di invalidità, complementare ad operazioni di costituzione del trattamento di fine rapporto di lavoro;

5) condizioni speciali di polizza della precedente tariffa.

Art. 2.

La S.p.a. Compagnia di assicurazione italiana è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 10 ottobre 1986

Il Ministro: ZANONE

86A9004

DECRETO 25 novembre 1986.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Fidmond - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.», in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, concernente la disciplina delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione. convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430;

Vista la sentenza del 13 novembre 1984, con la quale il tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento della «Fidmond - Società fiduciaria mondiale e di revisione S.p.a.»;

Visto il decreto ministeriale in data 24 marzo 1986, con il quale, in conseguenza della predetta dichiarazione di fallimento, è stata revocata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende concessa alla società «Fidmond - Società fiduciaria mondiale e di revisione S.p.a.», con sede in Milano, con decreto ministeriale 3 marzo 1973 modificato in data 23 novembre 1977 nella parte relativa alla denominazione;

Vista la sentenza in data 30 ottobre 1986, con la quale il tribunale di Milano ha dichiarato che la «Fidmond - Società fiduciaria mondiale e di revisione S.p.a.» e assoggettabile alla procedura di liquidazione coatta amministrativa ed ha, pertanto, disposto, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, la conversione della predetta procedura fallimentare in quella di liquidazione coatta amministrativa, ordinando la trasmissione degli atti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuto che a norma dell'art. 3 del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, occorre disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società;

Decreta:

1. La società «Fidmond - Società fiduciaria mondiale e di revisione S.p.a.», con sede in Milano, e posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. È nominato commissario liquidatore il dottor Leandro Baroni, nato a Milano il 29 gennaio 1915, con studio in Milano, via Privata Battisti n. 1.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1986

Il Ministro: ZANONE

86A9202

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 novembre 1986.

Adeguamento in aumento degli importi stabiliti nelle tabelle allegate al decreto ministeriale 21 luglio 1983, riguardante gli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito relativi agli elementi indicativi di capacità contributiva, in relazione alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale calcolato dall'Istituto centrale di statistica per il periodo 1983-85.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 1983, con il quale, ai sensi dell'art. 38, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e del quarto comma introdotto nell'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, con la legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53, sono stati stabiliti indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito relativamente agli elementi indicati dall'art. 2, secondo comma, del citato decreto n. 600, da utilizzare per gli accertamenti sintetici per il periodo di imposta 1983;

Ritenuto, che, ai sensi del primo comma dell'art. 5 del richiamato decreto ministeriale 21 luglio 1983, gli importi stabiliti nelle tabelle allegate allo stesso decreto devono essere adeguati, con successivi decreti ministeriali, ogni due anni in misura pari alla variazione, rispetto alla media dell'anno 1983 dell'indice dei prezzi al consumo per la intera collettività nazionale calcolato dall'Istituto centrale di statistica;

Vista la nota n. 3644 del 18 febbraio 1986, con la quale l'Istituto centrale di statistica ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi, per il periodo 1983-1985, negli indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività è stata del 21 per cento in aumento;

Atteso che i valori indici delle residenze secondarie, rispetto agli altri elementi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono stati determinati secondo le regole proprie dei redditi dei fabbricati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e che quindi si deve procedere alla rideterminazione in aumento dei valori indici relativi alle residenze secondarie, tenendo conto dei coefficienti previsti dall'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, stabiliti annualmente con decreti del Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Gli indici presuntivi di reddito o di maggior reddito relativi agli elementi di cui all'art. 38, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono determinati, per i periodi di imposta 1985 e 1986, in base agli importi indicati nelle tabelle *A* e *B*.

Art. 2.

Relativamente alla disponibilità delle residenze secondarie per la determinazione, distintamente per ciascuno dei periodi di imposta 1985 e 1986, della rendita catastale, aumentata di un terzo, da valere ai fini della quantificazione dell'indice di reddito o di maggior reddito, si applicano i coefficienti di rivalutazione stabiliti per ciascuno di detti anni con decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 88, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1986

Il Ministro: VISENTINI

ALLEGATO

TABELLA *A*

COEFFICIENTE 3

1. *Imbarcazioni da diporto.*

1.1. di stazza lorda fino a 50 t con propulsione a vela:

fino a 9 metri L. 726.000 a metro
oltre 9 e fino a 12 metri . . . . » 847.000 »

1.2. di stazza lorda fino a 50 t con propulsione a motore:

fino a 10 cavalli fiscali . . . . L. 145.200 a cavallo
oltre 10 e fino a 40 cavalli fiscali . . . » 157.300 »

2. *Cavalli da corsa o da equitazione mantenuti in proprio.*

2.1. cavalli da corsa . . . . . . L. 6.352.500
2.2. cavalli da equitazione » 4.235.000

3. *Autoveicoli per il trasporto di persone* (1) (2) (3):

3.1. con alimentazione a benzina:

fino a 1000 cc (fino a 12 cavalli fiscali). . . . . L. 3.630.000
da 1001 a 1500 cc (da 13 a 16 cavalli fiscali) . » 4.840.000
da 1501 a 2000 cc (da 17 a 20 cavalli fiscali) . » 6.050.000

3.2. con alimentazione a gasolio:

fino a 1500 cc (fino a 16 cavalli fiscali). . . . . L. 4.840.000
da 1501 a 2500 cc (da 17 a 23 cavalli fiscali) . » 6.050.000

4. *Residenze secondarie*, il numero delle quali sia inferiore a tre, ubicate in:

4.1. centri edificati di comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti (4);

4.2. centri edificati di comuni con popolazione fino a 300.000 abitanti;

4.3. zone a destinazione agricola sancita da strumenti urbanistici adottati o approvati, esterne ai centri edificati di cui ai precedenti numeri 4.1. e 4.2.;

4.4. complessi edilizi unitari esterni ai centri edificati, realizzati in base a convenzioni di lottizzazione e classificati o classificabili nelle categorie A1, A2 e A7; villaggi-albergo e residenze turistico-alberghiere (5);

4.5. edifici o complessi di edifici esterni ai centri edificati, non compresi nei precedenti numeri 4.1., 4.2., 4.3. e 4.4.;

4.6. edifici classificati o classificabili nelle categorie A8 e A9 ovunque situati;

4.7. qualsiasi zona, se godute in locazione per l'intero anno o per l'intera stagione.

Gli importi relativi alle diverse ubicazioni si ricavano dalle maggiorazioni della rendita catastale aumentata di un terzo, in base alle seguenti percentuali:

	Nei comuni di stazione di cura s. e t. o ricadenti nei territori di A.P.T. (1)	Negli altri comuni
residenze di cui al n. 4.1.	200%	100%
» n. 4.2.	150%	100%
» n. 4.3.	100%	50%
» n. 4.4.	400%	200%
» n. 4.5.	250%	100%
» n. 4.6.	500%	300%
» n. 4.7.	100%	—

Gli importi suindicati sono applicabili ai titolari di diritti reali sugli immobili, anche se frazionari o di godimento, nonché alle persone fisiche che abbiano il godimento di fatto di immobili o unità immobiliari che costituiscono l'unico cespite di società di persone o di capitali a ristretta base azionaria ovvero di società estere o a prevalente partecipazione estera.

Non si considera a disposizione l'alloggio che sia stato dato in locazione per almeno sei mesi all'anno ed il cui reddito effettivo sia evidenziato nella dichiarazione annuale.

5. *Collaboratori familiari*, nei limiti di un importo complessivo di spesa di L. 16.335.000.

5.1. collaboratori a tempo pieno conviventi: L. 10.890.000

5.2. collaboratori a tempo parziale o non conviventi: L. 5.445 per ora lavorata.

Ai fini del presente decreto non si considera collaboratore familiare la persona addetta esclusivamente all'assistenza di infermi o invalidi.

TABELLA *B*

COEFFICIENTE 4

1. *Aeromobili da turismo.*

1.1. aerei:

fino a 200 HP. . . . . L. 17.300 per ora di volo
da 201 a 400 HP. . . . . » 484.000 »
oltre 400 HP . . . . » 3.025.000 »

1.2. elicotteri:

fino a 190 HP. . . . . L. 266.200 per ora di volo
da 191 a 870 HP. . . . . » 943.800 »
oltre 870 HP . . . . . » 2.178.000 »

2. *Imbarcazioni da diporto.*

2.1. di stazza lorda fino a 50 t con propulsione a vela:

oltre 12 metri e fino a 16 metri . . . L. 1.210.000 metro
oltre 16 metri . . » 1.452.000 »

2.2. di stazza lorda fino a 50 t con propulsione a motore:

oltre 40 cavalli fiscali e fino a 80 cavalli fiscali: L. 181.500 a cavallo;
oltre 80 cavalli fiscali e fino a 100 cavalli fiscali: L. 217.800 a cavallo;
oltre 100 cavalli fiscali: L. 242.000 a cavallo

2.3. di stazza lorda superiore a 50 t: L 484.000 a tonnellata

3. *Cavalli da corsa o da equitazione mantenuti in pensione*

3.1. cavalli da corsa L. 15.427.500
3.2. cavalli da equitazione » 10.285.000

---

(1) Gli importi indicati sono ridotti del 10% all'anno, fino ad un massimo del 50%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di immatricolazione

(2) Per gli autoveicoli alimentati a gas gli importi sono ridotti del 20%.

(3) Sono ridotti del 50% gli importi relativi ai soggetti che abbiano la disponibilità di un solo autoveicolo fino a 1000 cc se alimentato a benzina e fino a 1500 cc se alimentato a gasolio.

(4) Art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n 865

(5) Aventi le caratteristiche di cui all'art. 6, commi 4 e 5, della legge 17 maggio 1983, n. 217

(1) Aziende di promozione turistica di cui all'art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217

4. *Autoveicoli per il trasporto di persone* (1).

4.1. Con alimentazione a benzina oltre 2000 cc (oltre 20 cavalli fiscali. . . . . L. 9.075.000

4.2. con alimentazione a gasolio oltre 2500 cc (oltre 23 cavalli fiscali) . . . . L. 9.680.000

5. *Residenze secondarie*, il numero delle quali sia pari o superiore a tre. Gli importi sono determinati in base alle stesse modalità di cui alla tabella *A*, n. 4.

6. *Collaboratori familiari*, oltre l'importo complessivo di spesa di L. 16.335.000.

Gli importi sono determinati in base alle stesse modalità di cui alla tabella *A*, punto 5.

7. *Riserve di caccia.*

7.1. in pianura o in collina . . . . L. 60.500 per ettaro
7.2. in montagna . . . . » 30.250 »

(1) Gli importi indicati sono ridoti del 10% all'anno, fino ad un massimo del 50%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di immatricolazione.

86A9157

DECRETO 24 novembre 1986.

Modificazione all'art. 23 del regolamento del Fondo previdenziale degli spedizionieri doganali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, concernente il riconoscimento della professione di spedizioniere doganale e la istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1964, che approva le norme di applicazione della predetta legge 22 dicembre 1960, n. 1612;

Vista la legge 4 marzo 1969, n. 88, con la quale si provvede a modificare l'art. 15 della richiamata legge n. 1612/1960, al fine di attribuire al Fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali anche compiti assistenziali e si prescrive l'emanazione di nuove norme regolamentari con la procedura prevista dall'art. 16 della medesima legge 22 dicembre 1960, n. 1612;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1973 che, per ottemperare alla prescrizione della anzidetta legge 4 marzo 1969, n. 88, modifica ed aggiorna le norme di applicazione approvate con il citato decreto ministeriale 10 marzo 1964 nella parte concernente il Fondo previdenziale;

Visto l'art. 23, primo comma, del predetto decreto ministeriale 30 ottobre 1973, modificato dal decreto ministeriale 29 ottobre 1986, che fissa al 30 novembre il termine per l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica necessario a stabilire le misure delle marche previdenziali e l'importo del contributo annuale dovuto da ciascun iscritto al Fondo;

Ritenuta la necessità di prorogare tale termine al 15 dicembre di ogni anno onde consentire tempi più lunghi per l'emanazione del menzionato decreto del Presidente della Repubblica;

Decreta:

Articolo unico

Il termine del 30 novembre fissato dall'art. 23, primo comma, del decreto ministeriale 30 ottobre 1973, così come modificato dal decreto ministeriale 29 ottobre 1986, è sostituito dal termine del 15 dicembre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, addì 24 novembre 1986

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

86A9201

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 11 novembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a settanta parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di tre chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Tursi-Lagonegro.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 25 giugno 1986, con il quale il vescovo diocesano di Tursi-Lagonegro determina la sede e la denominazione delle parrocchie costituite nella propria diocesi ed elenca le chiese parrocchiali estinte;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti settanta parrocchie costituite nella diocesi di Tursi-Lagonegro, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:

PROVINCIA DI MATERA

1. Comune di Colobraro, parrocchia di S. Nicola di Bari, sita in 75021, piazza Elena.

2. Comune di Nova Siri, parrocchia S. Maria Assunta, sita in 75020, piazza S. Tommaso n. 1.

3. Comune di Nova Siri, parrocchia S. Antonio di Padova, sita in 75020, frazione Nova Siri Marina, piazza Giovanni XXIII n. 6.

4. Comune di Policoro, parrocchia Maria SS. del Ponte, sita in 75025, piazza Eraclea.

5. Comune di Policoro, parrocchia Buon Pastore, sita in 75025, piazza Aldo Moro.

6. Comune di Rotondella, parrocchia S. Maria delle Grazie, sita in 75026, via Beccaria n. 7.

7. Comune di Rotondella, parrocchia S. Antonio di Padova, sita in 75026, piazza Plebiscito.

8. Comune di S. Giorgio Lucano, parrocchia S. Francesco di Assisi, sita in 75027, via Regina Elena n. 11.

9. Comune di Tursi, parrocchia Maria SS. Annunziata, sita in 75028, piazza Cattedrale n. 9.

10. Comune di Tursi, parrocchia S. Filippo Neri, sita in 75028, piazza Plebiscito.

11. Comune di Tursi, parrocchia S. Michele arcangelo, sita in 75028, via Umberto I n. 35.

12. Comune di Tursi, parrocchia S. Maria Maggiore, sita in 75028, via Duca degli Abruzzi n. 20.

13. Comune di Tursi, parrocchia Maria SS. Regina del Mondo, sita in 75020, frazione Caprarico.

14. Comune di Tursi, parrocchia Beata Vergine del Rosario, sita in 75028, frazione Panevino.

15. Comune di Valsinni, parrocchia S. Maria Assunta, sitain 75029, via Vittorio Emanuele III, n. 21/*A*.

PROVINCIA DI POTENZA

16. Comune di Calvera, parrocchia Madonna del Carmine, sita in 85030, via XX Settembre n. 29.

17. Comune di Calvera, parrocchia S. Gaetano in Vallina, sita in 85030 frazione Vallina.

18. Comune di Carbone, parrocchia di S. Luca abate, sita in 85030, vico Innecco n. 5.

19. Comune di Castelluccio Inferiore, parrocchia S. Nicola di Bari, sita in 85040, via S. Nicola di Mira.

20. Comune di Castelluccio Superiore, parrocchia S. Margherita V. e M., sita in 85040, via Senatore Arcieri.

21. Comune di Castelsaraceno, parrocchia Spirito Santo, sita in 85031, piazza Piano della Corte.

22. Comune di Castronuovo S. Andrea, parrocchia di S. Maria della neve, sita in 85030, via Degli Archi.

23. Comune di Cersosimo, parrocchia Assunzione B.V. Maria, sita in 85030, via Plebiscito.

24. Comune di Chiaromonte, parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in 85032, piazza S. Giovanni.

25. Comune di Chiaromonte, parrocchia di S. Tommaso apostolo, sita in 85032, piazza S. Tommaso.

26. Comune di Episcopia, parrocchia di S. Nicola di Bari, sita in 85033, via Piediterra.

27. Comune di Fardella, parrocchia di S. Antonio da Padova, sita in 85030, via Umberto.

28. Comune di Francavilla sul Sinni, parrocchia Presentazione B.V. Maria, sita in 85034, via Certosa n.3.

29. Comune di Lagonegro, parrocchia di S. Nicola di Bari, sita in 85042, piazza Italia.

30. Comune di Lagonegro, parrocchia di S. Giuseppe, sita in 85042, rione Rossi.

31. Comune di Latronico, parrocchia di S. Egidio abate, sita in 85043, via Lacava.

32. Comune di Latronico, parrocchia di S. Antonio di Padova, sita in 85040, frazione Agromonte Magnano.

33. Comune di Latronico, parrocchia di S. Maria del Perpetuo Soccorso, sita in 85040, Agromonte Mileo.

34. Comune di Lauria, parrocchia di S. Nicola di Bari, sita in 85045, piazza S. Nicola di Mira.

35. Comune di Lauria, parrocchia di S. Giacomo Apostolo Maggiore, sita in 85044, piazza S. Rocco n. 34.

36. Comune di Lauria, parrocchia Madonna del Carmine, sita in 85045, frazione Seluci.

37. Comune di Maratea, parrocchia di S. Maria Maggiore, sita in 85046, largo S. Maria Maggiore.

38. Comune di Maratea, parrocchia di S. Biagio, sita in 85046, località Castello.

39. Comune di Maratea, parrocchia S. Maria di Porto Salvo, sita in 85046, frazione Porto.

40. Comune di Maratea, parrocchia Immacolata, sita in 85046, frazione Acquafredda.

41. Comune di Moliterno, parrocchia di S. Maria Assunta, sitain 85047, via Murorotto.

42. Comune di Moliterno, parrocchia della Madonna del Carmine, sita in 85047, piazza Trinità.

43. Comune di Nemoli, parrocchia di S. Maria delle Grazie, sita in 85040, via Umberto I.

44. Comune di Noepoli, parrocchia della Visitazione B.V. Maria, sita in 85035, piazza Marconi.

45. Comune di Rivello, parrocchia di S. Nicola di Bari, sita in 85040, via S. Nicola.

46. Comune di Rivello, parrocchia di S. Maria del Poggio, sita in 85040, via S. Maria.

47. Comune di Rivello, parrocchia di S. Giuseppe, sita in 85040, frazione S. Giuseppe.

48. Comune di Roccanova, parrocchia di S. Nicola di Bari, sita in 85036, piazza Giovanni XXIII.

49. Comune di Roccanova, parrocchia S. Rocco, sita in 85036, via S. Rocco.

50. Comune di Rotonda, parrocchia Natività B.M. Vergine, sita in 85048, corso Garibaldi.

51. Comune di S. Chirico Raparo, parrocchia SS. Apostoli Pietro e Paolo, sita in 85030, via Duomo.

52. Comune di S. Chirico Raparo, parrocchia di Maria SS. della Natività, sita in 85030, via Roma.

53. Comune di S. Martino d'Agri, parrocchia di S. Lorenzo Martire, sita in 85030, largo Marconi.

54. Comune di S. Martino d'Agri, parrocchia di S. Pietro apostolo, sita in 85030, frazione S. Pietro.

55. Comune di S. Severino Lucano, parrocchia Maria SS. degli Angeli, sita in 85030, piazza Marconi.

56. Comune di S. Severino Lucano, parrocchia Maria SS. del Carmine, sita in 85030, frazione Villaneto.

57. Comune di S. Severino Lucano, parrocchia Beata Vergine Maria dell'Abbondanza, sita in 85030, frazione Mezzana.

58. Comune di S. Arcangelo, parrocchia di S. Nicola di Bari, sita in 85037, corso Umberto I.

59. Comune di S. Arcangelo, parrocchia di S. Rocco, sita in 85037, piazza Amendola.

60. Comune di S. Arcangelo, parrocchia S. Giuseppe operaio, sita in 85037, rione S. Brancato.

61. Comune di Sarconi, parrocchia S. Maria in cielo Assunta, sita in 85040, via Tempio.

62. Comune di Senise, parrocchia Maria SS. della Visitazione, sita in 85038, piazza Chiesa.

63. Comune di Senise, parrocchia S. Francesco d'Assisi, sita in 85038, via Madonna di Anglona.

64. Comune di Spinoso, parrochia di S. Maria Assunta, sita in 85039, via Marconi.

65. Comune di Teana, parrocchia Maria SS. del Carmine, sita in 85030, piazza Umberto I.

66. Comune di Terranova del Pollino, parrocchia S. Francesco di Paola, sita in 85030, via Gen. Virgallita n. 10.

67. Comune di Trecchina, parrocchia S. Michele arcangelo, sita in 85049, piazza del Popolo.

68. Comune di Viggianello, parrocchia di S. Caterina Vergine e Martire, sita in 85040, piazza Umberto I.

69. Comune di Viggianello, parrocchia S. Francesco di Paola, sita in 85040, frazione Varco.

70. Comune di Viggianello, parrocchia B.V. Maria del Carmelo, sita in 85040, frazione Pedali, via Gallizzi.

Art. 2.

Le parrocchie di cui al precedente art. 1 acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti tre chiese parrocchiali:

PROVINCIA DI MATERA

1. Comune di Colobraro, ente chiesa S. Nicola di Bari, sita in 75021, piazza Elena.

2. Comune di S. Giorgio Lucano, ente chiesa S. Francesco di Assisi, sita in 75027, piazza S. Rocco.

PROVINCIA DI POTENZA

3. Comune di Noepoli, ente chiesa Visitazione B.V. Maria, sita in 85035, piazza Marconi.

Art. 4.

Alle tre chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale delle parrocchie è costituito:

per le parrocchie che succedono alle chiese parrocchiali estinte, dai beni di proprietà delle chiese stesse;

per tutte le parrocchie, dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che a ciascuna parrocchia saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 6.

Le parrocchie dovranno iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 11 novembre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8883

ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 24 novembre 1986.

Modalità e criteri per lo svolgimento dei concorsi di idoneità di cui all'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730. (Ordinanza n. 839/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il disposto del primo e sesto comma dell'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730;

Visto l'art. 5, comma 2, del decreto-legge 18 novembre 1986, n. 760;

Ritenuta la necessità di stabilire i criteri e le modalità dello svolgimento del concorso di idoneità per l'immissione del personale menzionato nel primo comma dell'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e nell'art. 5, comma secondo, del decreto-legge 18 novembre 1986, n. 760, nei ruoli speciali ad esaurimento da istituirsi presso gli enti o le amministrazioni ove detto personale ha prestato o presta servizio;

Dispone:

Art. 1.

Disciplina del concorso di idoneità

Il concorso di idoneità per l'immissione nei ruoli speciali ad esaurimento del personale menzionato nel primo comma dell'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 e nell'art. 5, comma secondo, del decreto-legge 18 novembre 1986, n. 760, e disciplinato dalle norme seguenti.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso di idoneità

1. Al concorso previsto nell'articolo precedente è ammesso, a domanda, il personale in possesso dei requisiti di cui è menzione nel comma primo dell'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e nel comma secondo dell'art. 5 del decreto-legge 18 novembre 1986, n. 760.

2. Per l'ammissione al concorso di idoneità i candidati debbono possedere il titolo di studio richiesto dai singoli ordinamenti per la qualifica funzionale da attribuire.

Art. 3.

Presentazione della domanda di ammissione al concorso di idoneità

1. La domanda di ammissione al concorso di idoneità, redatta in carta legale, deve essere presentata entro il termine perentorio del 3 gennaio 1987 all'ente o amministrazione ove gli interessati prestano o abbiano prestato servizio.

2. Il personale che ha prestato servizio presso il commissariato per le zone terremotate della Campania e della Basilicata e che attualmente non è più in servizio deve presentare la domanda al Ministro per il coordinamento della protezione civile.

3. Il personale dei commissariati straordinari di governo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, deve presentare domanda rispettivamente al comune di Napoli o alla regione Campania.

4. Il personale degli enti non territoriali e delle società a partecipazione statale convenzionati con il Ministro per il coordinamento della protezione civile deve presentare la domanda all'ufficio personale della regione territorialmente competente.

Art. 4.

Contenuto della domanda di ammissione al concorso di idoneità

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, a pena di esclusione:

a) nome e cognome (le aspiranti coniugate dovranno indicare anche il cognome da nubile);

b) data e luogo di nascita;

c) possesso della cittadinanza italiana;

d) possesso delle condizioni richieste dall'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, per la immissione nei ruoli speciali ad esaurimento;

e) titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

f) comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

b) immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico;

h) immunità da misure di prevenzione e sicurezza ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575 e 13 settembre 1982, n. 646;

i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico del 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

m) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Art. 5.

Autentica della firma apposta alla domanda di ammissione al concorso di idoneità

1. La firma apposta in calce alla domanda di partecipazione al concorso di idoneità deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere giudiziario o dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

2. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare in luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 6.

Riferimento temporale per il possesso dei requisiti di ammissione al concorso di idoneità

I requisiti richiesti per l'ammissione al concorso di idoneità debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 7.

Ammissione al concorso di idoneità

L'ammissione al concorso di idoneità è disposta dall'ente o amministrazione competente, ai sensi del precedente art. 3, a ricevere la domanda.

Art. 8.

Esclusione dal concorso di idoneità

L'esclusione dal concorso di idoneità per difetto dei requisiti prescritti è disposta con provvedimento motivato da comunicarsi all'interessato.

Art. 9.

Qualifiche funzionali attribuibili al personale convenzionato ed al personale dipendente da enti e amministrazioni anche statali.

1. I candidati il cui rapporto di servizio ha avuto origine da una convenzione sono ammessi a concorrere, sulla base delle mansioni conferite con la convenzione e del titolo di studio posseduto, all'immissione nei ruoli speciali ad esaurimento in una delle seguenti qualifiche funzionali previste per i dipendenti dello Stato dalla legge 11 luglio 1980, n. 312: settima, sesta, quinta, quarta, terza, seconda e prima.

2. Qualora gli enti o le amministrazioni che, ai sensi del primo comma dell'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, debbono istituire i ruoli speciali ad esaurimento prevedano classificazioni diverse da quelle di cui al comma precedente, l'immissione nei ruoli speciali ad esaurimento deve avvenire esclusivamente nelle qualifiche corrispondenti a quelle indicate nel primo comma ed individuate sulla base della equiparazione tra le qualifiche dell'ordinamento statale e quelle previste dai rispettivi ordinamenti.

3. I dipendenti civili da enti o amministrazioni anche statali formalmente distaccati per le esigenze di cui al comma primo dell'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e il personale militare non di leva, che non sia in servizio permanente e che non fruisca già di trattamento di quiescenza, sono ammessi a concorrere per l'immissione nei ruoli speciali ad esaurimento in una qualifica funzionale pari a quella rivestita nell'ente o amministrazione di provenienza.

4. Il personale civile legato all'ente o amministrazione anche statale da un rapporto precario di lavoro dipendente è ammesso a concorrere per l'immissione nei ruoli speciali ad esaurimento nelle qualifiche funzionali individuate sulla base delle mansioni attribuite con l'atto che ha dato inizio al rapporto e del titolo di studio posseduto. L'immissione nei ruoli speciali non potrà comunque avvenire in qualifiche superiori a quelle indicate nel primo comma del presente articolo.

Art. 10.

Passaggio nei ruoli ordinari

1. Il passaggio dai ruoli speciali ad esaurimento ai ruoli ordinari può avvenire solo per pubblico concorso ai sensi delle norme vigenti.

2. Agli effetti della partecipazione ai concorsi pubblici al personale inserito nei ruoli speciali ad esaurimento non si applicano le norme relative ai limiti di età.

Art. 11.

Programma e svolgimento delle prove del concorso di idoneità

Il concorso di idoneità consiste in una prova orale o pratica sulle materie di esame previste per l'accesso alla qualifica da conferire.

Art. 12.

Commissioni di esame

1. Le commissioni d'esame distinte per le qualifiche da conferire sono nominate dagli enti o amministrazioni presso i quali i concorrenti abbiano prestato o prestano servizio e che, ai sensi dell'art. 12, comma primo, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, debbono istituire i ruoli speciali ad esaurimento nei quali immettere i candidati che avranno superato il concorso di idoneità.

2. Le commissioni d'esame devono essere composte con l'osservanza delle norme vigenti per i concorsi che gli enti o le amministrazioni presso i quali i concorrenti prestano o abbiano prestato servizio bandiscono per qualifiche uguali a quelle da conferire con il concorso di idoneità.

Art. 13.

Punteggio

La prova orale e la prova pratica non s'intendono superate se il candidato non consegue almeno la votazione di 6/10 in ciascuna di esse.

Art. 14.

Graduatorie del concorso

1. Al termine delle operazioni concorsuali le commissioni formano le graduatorie di merito dei concorrenti con l'indicazione del punteggio da ciascuno conseguito.

2. In caso di parità di punteggio l'ordine di precedenza è determinato in base ai criteri di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 15.

Approvazione delle graduatorie

Le graduatorie di merito formate dalle commissioni di esame sono approvate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio del Ministro per il coordinamento della protezione civile previo esame delle eventuali osservazioni che potranno essere presentate dagli interessati.

Art. 16.

Disposizioni finali

1. In considerazione del disposto di cui al comma settimo dell'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, le amministrazioni interessate provvedono alla tempestiva emanazione dei bandi di concorso ed alla conseguente istituzione dei ruoli speciali ad esaurimento.

2. Le amministrazioni interessate devono inviare all'ufficio del personale del Ministro per il coordinamento della protezione civile l'elenco nominativo dei candidati ammessi al concorso di idoneità con la indicazione della qualifica per la quale concorrono.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A9167

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Venerdì 14 novembre 1986 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Jose M. Zaldarriaga, ambasciatore della Repubblica delle Filippine, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 14 novembre 1986 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Waliur Rahman, ambasciatore della Repubblica popolare del Bangladesh, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 14 novembre 1986 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Mike Liswaniso, ambasciatore della Repubblica dello Zambia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 14 novembre 1986 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Nicolas Lemithe, ambasciatore della Repubblica di Haiti, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 18 novembre 1986 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Noureddine Majdoub, ambasciatore della Repubblica tunisina, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 18 novembre 1986 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Friedrich Ruth, ambasciatore della Repubblica federale di Germania, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 18 novembre 1986 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Sven Fredrik Hedin, ambasciatore del Regno di Svezia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

86A9070

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Udine ad accettare una donazione

Con decreto 16 agosto 1986 del prefetto di Udine l'Università degli studi di Udine è autorizzata ad accettare la donazione di L. 2.000.000 disposta in suo favore dall'Associazione dimore storiche italiane allo scopo di istituire un premio di studio da assegnare ad un laureato della facoltà di ingegneria che abbia svolto una tesi riguardante aspetti storici, costruttivi, ecc., degli edifici storici-monumentali.

86A9072

Autorizzazione all'Università degli studi di Trieste ad accettare una donazione

Con decreto 20 settembre 1986 del prefetto di Trieste l'Università degli studi di Trieste è autorizzata ad accettare la donazione di L. 10.000.000 disposta in suo favore dalla sig.ra Maria Rubino vedova Barbagallo allo scopo di istituire due premi di studio da assegnare a laureati. Il premio sarà intitolato all'avv. Antonino Barbagallo.

86A9073

Autorizzazione all'Università cattolica del S. Cuore di Milano ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Milano n. 3781 del 26 settembre 1986, l'Università cattolica del S. Cuore di Milano è stata autorizzata ad accettare un legato disposto dalla defunta prof.ssa Lucia Giudice della somma di L. 1.139.365.

86A8361

Autorizzazione all'Università degli studi di Firenze ad accettare una donazione

Con decreto del pretore di Firenze n. 382 del 22 settembre 1986, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare dall'Associazione italiana per la ricerca sul cancro la somma di L. 180.000.000, da destinare all'istituto di patologia generale.

86A9015

Autorizzazione alla scuola media statale «Pirandello» di Campobello di Mazara ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Trapani 4 agosto 1986, protocollo n. 9034/Div. I la scuola media statale «Pirandello» di Campobello di Mazara (Trapani) è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 5.000.000 dai signori Dilluvio Luigi e Volpe Giovanna destinata alla istituzione di una borsa di studio da intitolare «Giampiero Dilluvio».

La borsa di studio verrà annualmente assegnata a favore dell'allievo o allieva della predetta scuola media che abbia conseguito la licenza media con la più alta votazione.

86A8627

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Rettifica al decreto ministeriale concernente il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno in comune di Parghelia.

Con decreto 6 maggio 1986, n. 447, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato rettificato il decreto interministeriale 28 settembre 1974, n. 618, come segue:

«È disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato, di un tratto di terreno segnato nel catasto del comune di Parghelia (Catanzaro), al foglio n. 6, particella 8, di Ha 0.13.70, ed indicato nello stralcio planimetrico, rilasciato il 19 giugno 1985, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Catanzaro; planimetria che fa parte integrante del citato decreto».

86A9121

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 19 maggio 1986 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa agricola Via Verde Sud a r.l., con sede in Castelluccio Inferiore (Potenza), costituita per rogito De Monte in data 8 marzo 1980, rep. 37498/15575, reg. soc. 366;

società cooperativa agricola Il Sauro a r.l., con sede in Stigliano (Matera), costituita per rogito Lo Scalzo in data 3 marzo 1979, rep. 13479, reg. soc. 1467.

Con decreti ministeriali 30 luglio 1986 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Vivere Insieme a r.l., con sede in Ancona, costituita per rogito Salvatore Ugo in data 16 dicembre 1976, rep. 81978, reg. soc. 7214;

società cooperativa edilizia Il Trave a r.l., con sede in Ancona, costituita per rogito Bucci in data 16 febbraio 1974, rep. 14660, reg. soc. 6166;

società cooperativa edilizia Spes 79 a r.l., con sede in Ancona, costituita per rogito Mazzola in data 25 ottobre 1978, rep. 9810, reg. soc. 8361;

società cooperativa edilizia La Fortezza a r.l., con sede in Ancona, costituita per rogito Ricci in data 28 giugno 1967, rep. 70759, reg. soc. 4487;

società cooperativa edilizia J.O.T.A. a r.l., con sede in Ancona, costituita per rogito Scocciante in data 7 dicembre 1978, rep. 7935, reg. soc. 8365;

società cooperativa edilizia Corem a r.l., con sede in Ancona, costituita per rogito D'Errico in data 13 luglio 1978, rep. 88017, reg. soc. 8148;

società cooperativa mista Pescatori del Trave a r.l., con sede in Ancona, costituita per rogito Honorati in data 12 giugno 1981, rep. 147749, reg. soc. 10246;

società cooperativa di produzione e lavoro Il Tetto 81 a r.l., con sede in Ancona, costituita per rogito Salvatore Giuseppe in data 21 luglio 1981, rep. 29399, reg. soc. 10343;

società cooperativa edilizia Lucilla a r.l., con sede in Ancona, costituita per rogito Mazzola in data 14 novembre 1978, rep. 9845, reg. soc. 8401;

società cooperativa mista Publicooper Marche a r.l., con sede in Ancona, costituita per rogito Scoccianti in data 11 luglio 1978, rep. 41333, reg. soc. 8184;

società cooperativa mista Radio Falconara a r.l., con sede in Falconara (Ancona), costituita per rogito Olmi in data 2 giugno 1978, rep. 53506, reg. soc. 8145;

società cooperativa di produzione e lavoro Emmenova a r.l., con sede in Senigallia (Ancona), costituita per rogito Sgolacchia in data 10 maggio 1982, rep. 53467, reg. soc. 10944;

società cooperativa mista Radio Cicala a r.l., con sede in Senigallia (Ancona), costituita per rogito Poeti in data 29 aprile 1977, rep. 39444, reg. soc. 7473;

società Cooperativa agricola La Marchigiana - C.A.L.M. a r.l., con sede in Fermo (Ascoli Piceno), costituita per rogito Ciuccarelli in data 27 luglio 1971, rep. 9509/4441, reg. soc. 637;

società cooperativa edilizia Aurora a r.l., con sede in Folignano (Ascoli Piceno), costituita per rogito Guidi in data 25 giugno 1973, rep. 19699/3590, reg. soc. 2352;

società cooperativa edilizia La Stella a r.l., con sede in Rapagnano (Ascoli Piceno), costituita per rogito Caserta in data 9 dicembre 1978, rep. 8/5, reg. soc. 1674;

società cooperativa edilizia 18 Agosto a r.l., con sede in Macerata, costituita per rogito Cardarelli in data 13 marzo 1978, rep. 54978, reg. soc. 2896;

società cooperativa edilizia Belvedere a r.l., con sede in Camerino (Macerata), costituita per rogito Marsili in data 20 gennaio 1958, rep. 1592, reg. soc. 192;

società cooperativa edilizia Speranza a r.l., con sede in Castelraimondo (Macerata), costituita per rogito Gasparri in data 23 gennaio 1959, rep. 1226, reg. soc. 194;

società Cooperativa edilizia lavoratori civitanovesi - C.E.L.C. a r.l., con sede in Civitanova Marche (Macerata), costituita per rogito Lorenzelli in data 26 febbraio 1971, rep. 122103, reg. soc 1628;

società cooperativa edilizia Monte Pennino a r.l., con sede in Fiuminata (Macerata), costituita per rogito Paloni in data 19 novembre 1977, rep. 18500, reg. soc. 450;

società cooperativa mista Portorecanatese a r.l., con sede in Portorecanati (Macerata), costituita per rogito Fanti in data 5 agosto 1967, rep. 38187, reg. soc. 1420;

società cooperativa di produzione e lavoro Radio televisione sterea Antenna Foglianese a r.l., con sede in Montecalvo in Foglia (Pesaro), costituita per rogito Bonanno in data 2 ottobre 1976 rep. 1509/430, reg. soc. 803;

società cooperativa edilizia La Concordia a r.l., con sede in Falconara Marittima (Ancona), costituita per rogito Liguori in data 5 aprile 1959, rep. 17753, reg. soc. 3430;

società cooperativa edilizia Pleiade ACLI a r.l., con sede in Macerata, costituita per rogito Lorenzelli in data 5 novembre 1963 rep. 44121, reg. soc. 1245;

società cooperativa edilizia 12 Ottobre a r.l., con sede in Bergamo, costituita per rogito Patanè in data 11 ottobre 1972 rep. 18856, reg. soc. 8029;

società cooperativa edilizia Dipendenti Magrini a r.l., con sede in Bergamo, costituita per rogito Patanè in data 23 aprile 1958, rep. 2450 reg. soc. 4074;

società cooperativa edilizia La Fidelis Bergamasca a r.l., con sede in Bergamo, costituita per rogito Basciano in data 30 dicembre 1972 rep. 157265/6961, reg. soc. 8202;

società cooperativa edilizia Immobiliare Manuela a r.l., con sede in Bergamo, costituita per rogito Fabbri in data 21 febbraio 1973 rep. 41442, reg. soc. 8377;

società cooperativa edilizia ACLI-Casa zona di Albino a r.l., con sede in Albino (Bergamo), costituita per rogito Parimbelli in data 25 aprile 1971, rep. 11689, reg. soc. 7427;

società cooperativa edilizia Sant'Alessandro a r.l., con sede in Capriate S. Gervasio (Bergamo), costituita per rogito Patanè in data 15 gennaio 1958, rep. 2225, reg. soc. 4072;

società cooperativa edilizia Edificatrice Villaggio a r.l., con sede in Ponte S. Pietro (Bergamo), costituita per rogito Nosari in data 26 marzo 1953, rep. 29715, reg. soc. 3440;

società cooperativa edilizia Il Giardino a r.l., con sede in Romano Lombardo (Bergamo), costituita per rogito Forlani in data 16 settembre 1972, rep. 1176, reg. soc. 8017;

società cooperativa di consumo Co.A.L.Sa. - Cooperativa alimentari lavoratori Sarnico a r.l., con sede in Sarnico (Bergamo), costituita per rogito Anselmo in data 16 febbraio 1974, rep. 37173, reg. soc. 9267;

società cooperativa edilizia Paperino a r.l., con sede in Como costituita per rogito Iannello in data 12 giugno 1972, rep. 7861, reg. soc. 3619;

società cooperativa edilizia di abitazione Camoggia a r.l., con sede in Argegno (Como), costituita per rogito Cornelio in data 21 maggio 1981, rep. 18682/6270, reg. soc. 13004;

società cooperativa edilizia Astra Domus a r.l., con sede in Campione d'Italia (Como), costituita per rogito Cornelio in data 25 ottobre 1972, rep. 5331/1479, reg. soc. 8803;

società cooperativa edilizia La Bella a r.l., con sede in Canzo (Como), costituita per rogito Pontieri in data 14 marzo 1975, rep. 2176 reg. soc. 9439;

società cooperativa edilizia L'Artigiana Parini a r.l., con sede in Erba (Como), costituita per rogito Dello Iacono in data 29 ottobre 1979 rep. 30357/4882, reg. soc. 12044;

società cooperativa edilizia Artigiana Canzo a r.l., con sede in Erba (Como), costituita per rogito Dello Iacono in data 13 febbraio 1980, rep. 31664, reg. soc 12394;

società cooperativa mista Artigiani di garanzia del comprensorio lecchese a r.l., con sede in Lecco (Como), costituita per rogito Santagata in data 4 marzo 1982, rep. 2098/492, reg. soc. 6310;

società cooperativa edilizia Montalbano a r.l., con sede in Lecco (Como), costituita per rogito Berera in data 21 dicembre 1981, rep. 66365, reg. soc. 6170;

società cooperativa edificatrice Papa Roncalli a r.l., con sede in Olginate (Como), costituita per rogito Soave in data 2 marzo 1971, rep. 1200.258, reg. soc. 2767;

società cooperativa edilizia S.I.L.P. - Cremona 3ª a r.l., con sede in Cremona, costituita per rogito Pettenazzi in data 24 maggio 1964, rep. 13073, reg. soc. 2439;

società cooperativa edilizia Palafrenieri di Crema a r.l., con sede in Crema (Cremona), costituita per rogito Giani in data 23 settembre 1963, rep. 5420/1945, reg. soc. 688;

società cooperativa di consumo Ramponi Angelo di S. Lorenzo dè Picenardi a r.l., con sede in Torre dè Picenardi (Cremona), costituita per rogito Fiorini in data 7 gennaio 1946, rep. 8494, reg. soc. 1479;

società cooperativa di produzione e lavoro «di lavoro, agricola, edile, industriale - La Risorta» a r.l., con sede in Gazzuolo (Mantova), costituita per rogito Antonioli in data 23 dicembre 1945, rep. 6215, reg. soc. 1701;

società cooperativa edilizia Roma a r.l., con sede in Pavia, costituita per rogito Lupo in data 14 luglio 1973, rep. 7567/1165, reg. soc. 3492;

società cooperativa edilizia Europa Uno a r.l., con sede in Voghera (Pavia), costituita per rogito Cavagna in data 26 giugno 1981, rep. 25469, reg. soc. 2503;

società cooperativa di consumo «di Consumo di Lonate Pozzolo» a r.l., con sede in Lonate Pozzolo (Varese), costituita per rogito Mari in data 11 giugno 1919, rep. 832, reg. soc. 1085;

società cooperativa di produzione e lavoro COSMO - Cooperativa servizi manutenzione olgiatese a r.l., con sede in Olgiate Olona (Varese), costituita per rogito Cazzaniga Donesmondi in data 4 febbraio 1982, rep. 26908/2637, reg. soc. 14575;

società cooperativa di produzione e lavoro Radio - Anguana a r.l., con sede in Verona, costituita per rogito Tomezzoli in data 30 marzo 1978, rep. 22104, reg. soc. 10705;

società cooperativa di produzione e lavoro Duemila a r.l., con sede in Verona, costituita per rogito Macchini in data 11 novembre 1978, rep. 183701, reg. soc. 11087;

società cooperativa edilizia Lavoratori ospedalieri a r.l., con sede in Verona, costituita per rogito Cazzola in data 15 ottobre 1974, rep. 22577, reg. soc. 8224;

società cooperativa edilizia Girasole a r.l., con sede in Verona, costituita per rogito Salvatore in data 8 giugno 1976, rep. 51721, reg. soc. 9146;

società cooperativa edilizia Laura a r.l., con sede in Verona, costituita per rogito Giordano in data 6 maggio 1964, rep. 27163, reg. soc. 5245;

società cooperativa edilizia Amici della casa a r.l., con sede in Verona, costituita per rogito Quarantino in data 14 gennaio 1976, rep. 32100, reg. soc. 8872;

società cooperativa edilizia Verona 69 a r.l., con sede in Verona, costituita per rogito Bernardelli in data 17 dicembre 1968, rep. 41429, reg. soc. 6069;

società cooperativa di produzione e lavoro Diana a r.l., con sede in Verona, costituita per rogito Mazzotta in data 11 febbraio 1977, rep. 152778, reg. soc. 9809;

società cooperativa di pesca Gardapesca a r.l., con sede in Costermano (Verona), costituita per rogito Mazzotta in data 29 gennaio 1970, rep. 131646, reg. soc. 6378;

società cooperativa edilizia La Campagnola a r.l., con sede in Casaleone (Verona), costituita per rogito Casalini in data 2 settembre 1974, rep. 7220, reg. soc. 8179;

società cooperativa edilizia Il Castagno a r.l., con sede in Castagnaro (Verona), costituita per rogito Peloso in data 26 agosto 1972, rep. 24243, reg. soc. 7081;

società cooperativa di consumo La Ceretana a r.l., con sede in Cerea (Verona), costituita per rogito Casalini in data 5 marzo 1971, rep. 1827, reg. soc. 6638;

società cooperativa di produzione e lavoro Operai grafici a r.l., con sede in Grezzana (Verona), costituita per rogito Tomezzoli in data 7 novembre 1978, rep. 23406, reg. soc. 11158;

società cooperativa di produzione e lavoro Muratori isolani a r.l., con sede in Isola della Scala (Verona), costituita per rogito De Veszelka in data 9 aprile 1974, rep. 33418, reg. soc. 7945;

società cooperativa edilizia «Edile magistrale legnaghese» a r.l., con sede in Legnago (Verona), costituita per rogito Bossi in data 19 ottobre 1949, rep. 22529, reg. soc. 2940;

società cooperativa edilizia Rio Albo a r.l., con sede in Montecchia di Crosara (Verona), costituita per rogito Mistelli in data 11 dicembre 1975, rep. 19095, reg. soc. 8813;

società cooperativa di produzione e lavoro Radio Tartaro a r.l., con sede in Povegliano (Verona), costituita per rogito Tomezzoli in data 11 febbraio 1978, rep. 21869, reg. soc. 10567;

società cooperativa edilizia Gardenia a r.l., con sede in Pressana (Verona), costituita per rogito Dioguardi in data 3 giugno 1970, rep. 113058, reg. soc. 6467;

società cooperativa edilizia L'Ideale a r.l., con sede in Sanguinetto (Verona), costituita per rogito Casalini in data 29 settembre 1971, rep. 2375, reg. soc. 6769;

società cooperativa edilizia El Barcaiol a r.l., con sede in S. Pietro in Cariano (Verona), costituita per rogito Paolucci in data 24 aprile 1980, rep. 13982, reg. soc. 14084;

società cooperativa di produzione e lavoro Facchini Veneto a r.l., con sede in Villafranca (Verona), costituita per rogito A. Leonzio di Roma in data 13 maggio 1980, rep. 1885, reg. soc. 13089 di Verona.

86A9010

Determinazione del salario medio e del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i lavoratori soci di cooperative esercenti il restauro e la decorazione pittorica del mobile nonché di opere e beni patrimoniali di valore artistico.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1986, a decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla ditta di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il salario medio ed il periodo di occupazione media mensile, da valere ai fini contributivi, per i soci lavoratori di cooperative esercenti, nella provincia di Ancona, il restauro e la decorazione pittorica del mobile nonché di opere e beni patrimoniali di valore artistico, sono stabiliti rispettivamente in L. 18.800 giornaliere ed in quindici giornate lavorative mensili.

86A9116

MINISTERO DEL TESORO

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% di scadenza 1° luglio 1990, al portatore

A norma del decreto ministeriale 24 giugno 1986 (art. 12), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 28 giugno 1986, si rende noto che il 4 dicembre 1986 le sezioni di tesoreria provinciale inizieranno le consegne, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% di scadenza 1° luglio 1990.

86A9169

MINISTERO DEL TESORO

N. 228

Corso dei cambi del 25 novembre 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1391,65	1391,65	1391,80	1391,65	1391,65	1391,57	1391,50	1391,65	1391,65	1391,65
Marco germanico	692,55	692,55	693 —	692,55	692,55	692,52	692,50	692,55	692,55	692,55
Franco francese	211,63	211,63	211,80	211,63	211,63	211,62	211,62	211,63	211,63	211,63
Fiorino olandese	612,95	612,95	613,25	612,95	612,95	612,94	612,93	612,95	612,95	612,95
Franco belga	33,325	33,325	33,33	33,325	33,325	33,32	33,321	33,325	33,325	33,32
Lira sterlina	1970,60	1970,60	1973 —	1970,60	1970,60	1970,67	1970,75	1970,60	1970,60	1970,60
Lira irlandese	1886,50	1886,50	1887 —	1886,50	1886,50	1886,12	1885,75	1886,50	1886,50	—
Corona danese	183,45	183,45	183,50	183,45	183,45	183,45	183,46	183,45	183,45	183,45
Dracma	10,006	10,006	10,02	10,006	—	—	10,025	10,006	10,006	—
E.C.U.	1441,75	1441,75	1441 —	1441,75	1441,75	1441,72	1441,70	1441,75	1441,75	1441,75
Dollaro canadese	1004,75	1004,75	1005 —	1004,75	1004,75	1005,05	1005,35	1004,75	1004,75	1004,75
Yen giapponese	8,506	8,506	8,52	8,506	8,506	8,50	8,505	8,506	8,506	8,50
Franco svizzero	828,91	828,91	828,50	828,91	828,91	828,95	829 —	828,91	828,91	828,91
Scellino austriaco	98,37	98,37	98,40	98,37	98,37	98,37	98,38	98,37	98,37	98,37
Corona norvegese	182,74	182,74	182,80	182,74	182,74	182,82	182,90	182,74	182,74	182,74
Corona svedese	200,24	200,24	200,40	200,24	200,24	200,17	200,10	200,24	200,24	200,24
FIM	281,36	281,36	281,50	281,36	281,36	281,38	281,40	281,36	281,36	—
Escudo portoghese	9,316	9,316	9,33	9,316	9,316	9,34	9,37	9,316	9,316	9,31
Peseta spagnola	10,271	10,271	10,28	10,271	10,271	10,27	10,28	10,271	10,271	10,27
Dollaro australiano	900,10	900,10	900 —	900,10	900,10	900,55	901 —	900,10	900,10	900,10

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 novembre 1986

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1391,575
Marco germanico	692,525
Franco francese	211,625
Fiorino olandese	612,940
Franco belga	33,323
Lira sterlina	1970,675
Lira irlandese	1886,125
Corona danese	183,455
Dracma	10,015
E.C.U.	1441,720
Dollaro canadese	1005,050
Yen giapponese	8,505
Franco svizzero	828,955
Scellino austriaco	98,375
Corona norvegese	182,820
Corona svedese	200,170
FIM	281,380
Escudo portoghese	9,343
Peseta spagnola	10,275
Dollaro australiano	900,550

Media dei titoli del 25 novembre 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	94,750
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	97,875
» 9% » » 1975-90	98,500
» 9% » » 1976-91	102,500
» 10% » » 1977-92	102,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	108,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,500
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	91,350
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,675
» » » » EFIM 1-8-1988	101,300
» » » » 1-12-1982/86	99,975
» » » » 1- 1-1983/87	100,075
» » » » 1- 2-1983/87	100,300
» » » » 1- 3-1983/87	100,500
» » » » 1- 4-1983/87	100,325
» » » » 1- 5-1983/87	100,550
» » » » 1- 6-1983/87	100,725
» » » » 1-11-1983/87	101,100
» » » » 1-12-1983/87	101,025
» » » » 1- 1-1984/88	100,425
» » » » 1- 2-1984/88	100,275
» » » » 1- 3-1984/88	100,125
» » » » 1- 4-1984/88	100,200
» » » » 1- 5-1984/88	100,100
» » » » 1- 6-1984/88	100,175
» » » » 1- 7-1983/88	101,500
» » » » 1- 8-1983/88	101,300
» » » » 1- 9-1983/88	101,275
» » » » 1-10-1983/88	101,475
» » » » 1- 7-1990	98,650
» » » » 1- 8-1990	98,625
» » » » 1- 9-1990	98,600
» » » » 1-10-1990	98,725
» » » » 1-11-1990	99,050
» » » » 1-11-1983/90	103,125
» » » » 1-12-1983/90	103,300
» » » » 18-12-1990	98,925
» » » » 1- 1-1984/91	103 —
» » » » 17- 1-1991	98,550
» » » » 1- 2-1984/91	102,925
» » » » 18- 2-1991	98,650
» » » » 1- 3-1984/91	101,275
» » » » 18- 3-1991	98,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 4-1984/91	101,475
» » » » 1- 5-1984/91	101,575
» » » » 1- 6-1984/91	101,300
» » » » 1- 7-1984/91	100,250
» » » » 1- 8-1984/91	100,175
» » » » 1- 9-1984/91	100,225
» » » » 1-10-1984/91	100,275
» » » » 1-11-1984/91	100,475
» » » » 1-12-1984/91	99,675
» » » » 1- 1-1992	99,825
» » » » 1- 2-1992	98,650
» » » » 1- 2-1995	99,925
» » » » 1- 3-1995	97,575
» » » » 1- 4-1995	97,975
» » » » 1- 5-1995	98,150
» » » » 1- 6-1995	98,475
» » » » 1- 7-1995	99,575
» » » » 1- 8-1995	99,075
» » » » 1- 9-1995	99,075
» » » » 1-10-1995	99,175
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 1-1987	99,975
» » » 12 % 1- 2-1988	102,225
» » » 12,50% 1- 2-1988	102,475
» » » 12 % 1- 3-1988	102,275
» » » 12,25% 1- 5-1988	103,100
» » » 12,50% 1- 7-1988	103,200
» » » 12,50% 1-10-1988	103,800
» » » 12,50% 1-11-1988	104,450
» » » 12,50% 1- 1-1989	103,775
» » » 12,50% 1- 2-1989	104,425
» » » 12,50% 1- 3-1989	104,275
» » » 12 % 1- 4-1989	103,450
» » » 10,50% 1- 5-1989	101 —
» » » 12,50% 1- 1-1990	106,925
» » » 12,50% 1- 2-1990	106,375
» » » 12,50% 1- 3-1990	106,825
» » » 12 % 1- 4-1990	105,225
» » » 10,50% 1- 5-1990	101,650
» » » 12,50% 1- 3-1991	108,700
» » Nov. 12 % 1-10-1987	102,025
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	110,875
» » » » 22-11-1982/89 13%	110,875
» » » » 1983/90 11,50%	108,875
» » » » 1984/91 11,25%	108,775
» » » » 1984/92 10,50%	108,350
» » » » 1985/93 9,60%	104,600
» » » » 1985/93 9,75%	104,750
» » » » 1985/93 8,75%	102,400
» » » » 1985/95 9%	103,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M25116

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a complessivi centosessanta posti di ufficiale giudiziario, suddivisi per distretti e gruppi di distretti di corte di appello.

Le prove scritte del concorso, per esami, a complessivi centosessanta posti di ufficiale giudiziario indetto con decreto ministeriale 26 febbraio 1986, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 24 giugno 1986, avranno luogo nei giorni 16 e 17 febbraio 1987, con inizio alle ore 8 nelle seguenti sedi:

in Cagliari, liceo classico «G.M. Dettori», via Cugia n. 2 - per i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione per i venti posti relativi al distretto della corte di appello di Cagliari;

in Roma, palazzo degli esami, via G. Induno n. 4 - per i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione per i venti posti relativi al gruppo dei distretti delle corti di appello di Firenze, L'Aquila, Perugia e Genova;

in Roma, Ergife Palace Hotel, via Aurelia n. 619 - per i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione per i trentadue posti relativi al gruppo dei distretti delle corti di appello di Palermo, Catania e Caltanissetta;

in Milano, palazzo di giustizia, corso di Porta Vittoria n. 2 - per i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione per i diciotto posti relativi al gruppo dei distretti delle corti di appello di Milano, Brescia e Bologna e per i venti posti relativi al distretto della corte di appello di Torino;

in Napoli, Ente autonomo mostra d'oltremare, piazzale Tecchio n. 52, ingresso principale - per i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione per i ventotto posti relativi al gruppo dei distretti delle corti di appello di Napoli, Bari e Catanzaro;

in Venezia-Mestre, palazzetto dello Sport, via Cavergnaghi - per i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione per i ventidue posti relativi al gruppo dei distretti delle corti di appello di Trento, Trieste e Venezia.

I candidati ai quali non sarà stata comunicata l'esclusione dal concorso dovranno presentarsi nell'ora, nei giorni e nelle sedi come sopra indicato per ciascun distretto o gruppo di distretti di corte di appello e, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, muniti di idoneo documento di riconoscimento.

La presente pubblicazione ha valore di comunicazione e notifica.

86A9153

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di operatore socio-sanitario presso l'Università degli studi dell'Aquila

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 luglio 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590, che ha istituito, a partire dal 1° novembre 1982, l'Università degli studi dell'Aquila;

Visto il decreto interministeriale 20 maggio 1983;

Vista la tabella *B* annessa alla legge n. 590/82 relativa all'organico del personale non docente dell'Università dell'Aquila dalla quale si evince, per la qualifica funzionale quinta, una disponibilità di posti, ripartiti per aree funzionali e per profili anche tenendo conto delle unità lavorative da inquadrare ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 590/82;

Vista la rettorale ministeriale n. 3435 del 20 agosto 1983, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato questa Università a bandire concorsi pubblici per la copertura in ruolo dei posti disponibili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

È indetto un concorso pubblico, per esami, a due posti di quinto livello retributivo funzionale presso l'istituto di discipline mediche della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi dell'Aquila, area socio-sanitaria, profilo operatore socio-sanitario.

Art. 2.

Riserva

A norma dell'art. 1, comma secondo, del decreto interministeriale 20 maggio 1983, la percentuale da riservare al personale proveniente dalla qualifica immediatamente inferiore, con cinque anni di anzianità è stabilita nella misura del 30%.

Art. 3.

Requisiti generali di ammissione

Gli aspiranti al concorso di cui al precedente art. 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria, più diploma di qualifica professionale o attestato di qualifica professionale rilasciata ai sensi della legge n. 845/78 inerente alle mansioni specifiche del profilo professionale;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo nello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Areonautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) godimento dei diritti politici;

5) buona condotta morale e civile;

6) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego per il quale si concorre;

7) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, quinto comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ne possono parteciparvi a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del citato testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I candidati sono ammessi al concorso con riserva.

L'amministrazione può disporre in qualunque momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Domande e termine di presentazione

Le domande di ammissione, indirizzate al rettore dell'Università dell'Aquila - Servizio del personale - Piazza Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, redatte su carta legale e firmata dagli interessati, dovranno pervenire a mezzo posta a questa Università, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo; a tal fine fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno indicare:

a) cognome e nome scritti in stampatello se la domanda non sia dattiloscritta;

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto nel punto 2) del precedente art. 3 dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che diano diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'anno in cui è stato conseguito e dell'istituto che lo ha rilasciato;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che vengano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni o di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (segretario comunale, notaio).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato e da una mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal presente articolo.

Art. 5.

Commissioni giudicatrici

La commissione giudicatrice è costituita a norma dell'art. 9 del decreto interministeriale 20 maggio 1983.

Art. 6.

Prove d'esame

Gli esami consisteranno in una o più prove pratiche o attitudinali secondo il programma allegato.

Qualora per lo svolgimento delle prove siano necessari più edifici, per il lavoro di vigilanza e di raccolta degli elaborati possono essere nominati, con provvedimento analogo a quello di nomina delle commissioni, appositi comitati composti da quattro unità del personale, con l'indicazione dei presidenti e dei relativi segretari, scelti tra il personale non docente dell'Università con qualifica non inferiore alla settima area funzionale amministrativo-contabile.

Art. 7.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove d'esame si osservano le norme di cui al testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. Gli esami avranno luogo presso i locali dell'Università degli studi dell'Aquila, piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, alle ore 8,30 ed inizieranno a partire dal novantesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Del calendario delle prove verrà data notizia agli interessati.

Art. 8.

Esito delle prove

Le prove pratiche non si intenderanno superate se i candidati non otterranno, in ciascuna di esse, almeno una votazione di 6 decimi.

Art. 9.

Documenti di riconoscimento

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Art. 10.

Riserva dei posti e preferenze a parità di merito

I concorrenti che avranno superato le prove e che abbiano o intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina o di preferenza a parità di merito, in quanto appartenenti ad una o più categorie previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno tenuti a far pervenire, per loro diretta iniziativa i documenti relativi, in originale o in copia autenticata perfettamente in regola nel tempo con le vigenti disposizioni fiscali, al rettore dell'Università degli studi dell'Aquila - Servizio del personale, entro il termine perentorio di giorni quindici che decorre dalla data di superamento dell'ultima prova.

Art. 11.

Approvazione della graduatoria
Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice formerà la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, stabilita dai voti riportati nelle singole prove.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o riserva dei posti, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarato il vincitore e gli idonei del concorso sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 12.

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'Università degli studi dell'Aquila - Servizio del personale - Piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) diploma originale del titolo prescritto dal presente art. 3, o certificato sostitutivo di esso a tutti gli effetti, ovvero copia del diploma autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 aprile 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, dovranno produrre altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione dal rispetto del limite stesso. Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica italiana, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilascito il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso collegate;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune o dall'ufficiale di stato civile del comune di residenza;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dalla procura della Repubblica presso il tribunale competente per il territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo e condizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve far menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre:

I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

Coloro che siano sottoposti alla visita di leva debbono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva terrestri o alla capitaneria di porto se assegnati alle liste di leva marittima.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) certificato medico;

3) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornato.

I candidati che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo di pubblica sicurezza possono presentare solamente i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai punti 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all art 8 -della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione d'indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi i riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

Rinvio di norme

Per quanto non previsto dal presente bando valgono sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 14.

Nomina

Il vincitore del concorso che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti sarà inquadrato nel quinto livello retributivo funzionale con il trattamento economico iniziale di L. 5.100.000 annue lorde più le altre indennità previste dalla normativa in vigore.

Il vincitore del concorso verrà sottoposto ad un periodo di prova della durata di mesi sei, al termine del quale se riconosciuto idoneo sarà definitivamente confermato nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è protratto di altri sei mesi, al termine del quale ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

È esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di rinunzia, decadenza, o dimissioni, del vincitore l'amministrazione ha facoltà di procedere alla nomina di altro candidato idoneo, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Il presente decreto sarà inviato alla locale delegazione regionale della Corte dei conti per la prescritta registrazione.

L'Aquila, addì 12 aprile 1985

Il rettore: SCHIPPA

Registrato alla delegazione regionale della Corte dei conti di L'Aquila, addì 23 agosto 1985.
Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 314

ALLEGATO *A*

Schema di domanda

Al rettore dell'Università degli studi dell'Aquila - Servizio del personale - Piazza Annunziata, 1 - 67100 L'AQUILA

... l ... sottoscritt...
(le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome ed il cognome proprio) nat... a ....
.... (provincia di ....) il ....
residente a.. (provincia di....................)
in via .... n. ...... (c.a.p. ....), chiede di essere ammess ... al concorso pubblico, per esami, a due posti di quinto livello retributivo funzionale - area funzionale socio-sanitaria per il profilo professionale di operatore socio-sanitario presso l'istituto di discipline mediche di codesta Università.

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

1) di essere cittadin..., italian.

2) di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di .... (1);

3) di non aver riportato condanne penali (2);

4) di essere in possesso del titolo di studio di .... conseguito in data ....presso..;

5) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella posizione di ....;

6) di aver prestato (o di non aver prestato) i seguenti servizi presso le seguenti pubbliche amministrazioni;

7) non è stat..... destituit.... o dispensat..... dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, né è stat.... dichiarat.... decadut.... da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto .... (3).

... l ... sottoscritt... elegge il proprio domicilio ai fini del presente concorso in ....
e solleva l'amministrazione da ogni responsabilità in caso di mancato reperimento.

Data, ...

Firma .... (4)

Visto: si autentica la firma del... sig. .... (4)

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche nel caso sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(3) Tale precisazione deve essere dichiarata solo dai candidati che abbiano superato il limite di età previsto dal bando.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA D'ESAME

Le prove pratiche o attitudinali si svolgeranno secondo il seguente programma:

trattamento e controllo delle malattie infettive;

metodi di raccolta di campioni colturali per infezioni da: batteri, spirochete, virus, protozoi;

igiene dell'ambiente;

intossicazioni.

86A9026

Concorso pubblico, per esami, a due posti di operatore di ufficio tecnico presso l'Università degli studi di Ancona

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ANCONA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590, ed in particolare il quarto comma dell'art. 14 e la relativa tabella *F*;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 26 luglio 1983 e successive modificazioni, relativo alla normativa concorsuale del personale non docente dell'Università in relazione ai profili professionali indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Considerato che la dotazione organica di questa Università risultava aumentata di venti posti;

Considerato che dei venti posti di cui alla tabella *F*, già citata, dieci posti sono stati coperti mediante l'inquadramento ai sensi dell'art. 14 della legge n. 590/1982, come da allegato schema, parte integrante del presente decreto;

Accertata la vacanza dei due posti di operatore di ufficio tecnico;

Vista la ministeriale n. 1256 del 20 agosto 1983 di autorizzazione alla emissione del bando di concorso;

Visto il decreto rettorale n. 176 del 21 dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1984, registro n. 26, foglio n. 84, con il quale veniva bandito il concorso a due posti di operatore di ufficio tecnico di ruolo in prova;

Visto l'avviso del predetto concorso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 12 ottobre 1984;

Considerato che non è stata prodotta alcuna domanda di partecipazione al concorso in parola;

Considerato che dei due posti uno era con mansioni di ebanisteria e simili e uno era con mansioni di costruzioni e simili;

Considerata la necessità di modificare le mansioni indicate nel suddetto bando di concorso, stante le mutate esigenze di questo Ateneo;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, a due posti di operatore di ufficio tecnico, per l'ammissione nel ruolo organico della quinta qualifica, area funzionale dei servizi generali, tecnici e ausiliari, presso l'Università degli studi di Ancona, per mansioni di montatore e riparatore di apparecchi radiofonici e televisivi.

Un posto è riservato al personale non docente universitario proveniente dalla quarta qualifica con cinque anni di anzianità ed in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso di cui al precedente art. 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di istruzione secondaria di primo grado più il diploma di qualifica professionale o attestato di qualifica rilasciato ai sensi della legge n. 845/1978, art. 14, inerenti le mansioni di montatore e riparatore di apparecchi radiofonici e televisivi;

b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti; per gli appartenenti alle categorie protette dalla legge n. 482/1968 il limite massimo di età è elevato ad anni 55. A tal fine gli interessati dovranno allegare alla domanda di partecipazione al presente concorso idoneo documento, in carta libera, attestante il diritto all'elevazione del limite massimo di età.

c) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) godimento dei diritti politici;

e) buona condotta morale e civile;

f) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Per il personale di ruolo in servizio presso l'Università si prescinde dai suddetti requisiti.

Non possono essere ammessi ai concorsi, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione, indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ancona, redatte su carta legale e firmate dagli interessati, dovranno pervenire all'Università degli studi, piazza Roma n. 22 - 60100 Ancona, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno indicare pena l'esclusione dalla partecipazione al presente concorso:

a) cognome e nome (scritti in stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *b)* del precedente art. 2, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) titolo di studio, con l'indicazione dell'anno in cui è stato conseguito e dell'istituto che lo ha rilasciato;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (dichiarazione da rendersi anche se negativa);

l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

m) la mansione per la quale concorrono.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal precedente articolo.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che danno titolo di preferenza o precedenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine di cui sopra, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 7.

Art. 5.

Con successivo decreto rettorale sarà costituita la commissione esaminatrice del concorso, ai sensi degli articoli 3 e 12 del decreto ministeriale 20 maggio 1983.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in una o più prove pratiche o attitudinali, di contenuto da stabilire e volte a verificare la preparazione teorico-pratica dei candidati in relazione alle mansioni specifiche del profilo professionale.

Le prove non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Art. 7.

I candidati che intendano far valere i titoli di preferenza per la nomina in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della preferenza o precedenza è di quindici giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto le prove.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine stabilito dal comma precedente. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al rettore dell'Università di Ancona. I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabiliti.

Il periodo stabilito per la presentazione dei documenti è prorogato a tre mesi, limitatamente ai rimpatriati dalla Libia. Gli interessati, però, sono tenuti ad inviare entro il termine di cui al precedente comma al rettore dell'Università di Ancona una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito o riservandosi di inviare il documento giustificativo entro il termine di tre mesi, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno superato le prove.

Art. 8.

Espletate le prove del concorso, la commissione formerà la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma dei voti riportati nelle prove.

Art. 9.

Il rettore dell'Università degli studi di Ancona, previa registrazione della graduatoria di merito, potrà provvedere alla nomina in prova ed alla contestuale ammissione in servizio dei vincitori del presente concorso. I relativi provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti. Il periodo di servizio reso fino alla notifica agli interessati della ricusazione del visto è in ogni caso retribuito (art. 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23).

Art. 10.

I vincitori del concorso, ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati, pena la decadenza, a presentare al magnifico rettore della Università degli studi di Ancona, piazza Roma n. 22, 60100 Ancona, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio, i sottoelencati documenti (tali documenti, redatti in carta legale, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante):

1) diploma originale del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *a)*, o certificato sostitutivo del diploma stesso a tutti gli effetti, ovvero copia autenticata nei modi prescritti dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale concorre. Nel certificato devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzati.

Qualora il candicato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati o invalidi di guerra o assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, comma secondo, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, e per natura e grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità fisica dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'aministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (a seconda che il candicato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa), ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in questo caso sono tenuti a produrre anche la copia integrale dello stato di servizio civile.

I candidati che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto ad accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 6) e 7) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli. I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente bando, sempreché idonei a documentare le posizioni da accertare.

Art. 11.

Entro un biennio dalla data di approvazione della graduatoria di merito relativa al presente concorso, sui posti di organico che risulteranno successivamente vacanti e disponibili, il rettore dell'Università di Ancona provvederà a nominare i candidati risultati idonei (art. 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23).

Art. 12.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina con la qualifica di operatore di ufficio tecnico (quinto livello funzionale).

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo i vincitori avranno diritto al trattamento economico iniziale del livello funzionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Trascorso il periodo di prova, gli operatori di ufficio tecnico, se riconosciuti idonei, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con il diritto alla indennità prevista dall'art. 28, comma quinto, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere alla nomina di altri candidati idonei, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 13.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 14.

Il calendario d'esame ed il luogo ove si svolgeranno le prove saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana del 4 febbraio 1987*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nei locali, nei giorni e nelle ore indicati, per sostenere le prove d'esame, muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti di Ancona per la registrazione.

Ancona, addì 21 giugno 1986

Il rettore: BRUNI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Ancona, addì 18 ottobre 1986
Registro n. 26 Istruzione, foglio n. 292

86A8841

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore tecnico periferico per il settore dell'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole elementari e secondarie in lingua italiana della provincia autonoma di Bolzano.

Nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale n. 51-52 del 19-26 dicembre 1985 del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 27 maggio 1985, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1985, registro n. 52, foglio n. 118, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione del vincitore del concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore tecnico periferico per il settore dell'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole elementari e secondarie in lingua italiana della provincia autonoma di Bolzano, indetto con decreto ministeriale 6 luglio 1984.

86A8640

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico compartimentale, per esami, a quattro posti di segretario nel ruolo organico del personale degli uffici, quinta categoria, da conferire presso gli uffici aventi sede nella circoscrizione compartimentale p.t. per il Piemonte (esclusa la provincia di Aosta).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel terzo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 4 del 15 febbraio 1986, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 dicembre 1982, n. 4766, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1985, registro n. 36, foglio n. 1, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale degli uffici, quinta categoria, dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 8 aprile 1981, n. 4271, da conferire presso gli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale della direzione compartimentale p.t. per il Piemonte (esclusa la provincia di Aosta) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 31 luglio 1981.

86A9180

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico compartimentale, per esami, a cinque posti di operatore specializzato di esercizio del personale degli uffici principali, quarta categoria, dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire nel compartimento Puglia-Lucania.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel secondo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 11 del 1° giugno 1986, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 dicembre 1982, n. 4752, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1986, registro n. 8, foglio n. 14, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico compartimentale, per esami, a cinque posti di operatore specializzato di esercizio in prova del personale degli uffici principali, quarta categoria, dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire nel compartimento Puglia-Lucania, bandito con decreto ministeriale 23 novembre 1981, n. 4327, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 12 marzo 1982.

86A9089

MINISTERO DELL'INTERNO

Assegnazione dei vincitori del concorso, per titoli ed esami, a posti di segretario comunale in esperimento

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto ministeriale in data 6 dicembre 1985, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito di novantanove candidati al concorso pubblico, per esami e titoli, a posti di segretario comunale in esperimento, indetto con decreto ministeriale 31 gennaio 1983 e con il quale sono stati nominati sessantasei segretari comunali in esperimento a decorrere dal 16 dicembre 1985;

Visti i decreti ministeriali in data 12 maggio 1986 e 18 giugno 1986 con i quali si è provveduto alla nomina di nove candidati risultati idonei nella graduatoria di merito del concorso a seguito di rinuncia o decadenza da parte di vincitori di cui al citato decreto ministeriale in data 6 dicembre 1985;

Visto il sesto comma dell'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1986 concernente lo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi statali;

Visto il parere espresso dal Dipartimento della funzione pubblica in data 18 settembre 1986 in ordine all'applicabilità ai segretari comunali delle disposizioni sopra menzionate;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di procedere alla nomina di tutti gli altri candidati risultati idonei al concorso;

Ritenuta altresì l'opportunità di assegnare, ove possibile, agli stessi ruoli provinciali dove espletano in atto l'incarico di reggenti o di supplenti, gli idonei del concorso che ne abbiano fatto richiesta, indipendentemente dalla posizione di graduatoria;

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 604 e il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851 e 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono nominati segretari comunali in esperimento a decorrere dal 1° dicembre 1986 e, dalla stessa data, sono assegnati ai ruoli dei segretari comunali delle province a fianco di ciascuno indicate:

1) Tosato Loris, Vicenza;
2) Capodici Giuseppe, Bergamo;
3) Colonnelli Franco, Viterbo;
4) Mazzarella Luigi, Cuneo;
5) Sergio Stefano, Como;
6) Cardamone Franco, Modena;
7) Ossi Pietro, Treviso;
8) Bussola Gianfranco, Verona;
9) Gugole Gino, Verona;
10) Paoli Stefano, Arezzo;
11) Palumbo Gennaro Giovanni, Vercelli;
12) Angelini Tommaso, Cuneo;
13) Massi Francesco, Ascoli Piceno;
14) Di Pierro Angelo, Vercelli;
15) Celani Teofilo, Pesaro Urbino;
16) D'Alauro Francesco, Cuneo;
17) Acerbi Pier Luigi, Imperia;
18) Somà Gabriele, Cuneo;
19) De Marco Luigi, Bergamo;
20) Bini Emilio, Brescia;
21) Iannuzzi Maria Filomena, Torino;
22) Mistretta Giuseppe, Torino;
23) Andreani Adalberto, Rieti;
24) Angeli Vittoria Fior, Udine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il prefetto direttore generale dell'amministrazione civile è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 7 novembre 1986

p. *Il Ministro:* CIAFFI

86A9091

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 73

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 73, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ortopedia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di cardiologia;

un posto di assistente medico di cardiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 43 del 29 ottobre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale - settore giuridico dell'U.S.L. in Novi Ligure (Alessandria).

86A9188

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso ad un posto di primario ospedaliero - area funzionale di medicina - disciplina di laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologiche, presso l'unità sanitaria locale n. 14.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ospedaliero - area funzionale di medicina - disciplina di laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologiche, presso l'unità sanitaria locale n. 14.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 130 del 5 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Carpi (Modena).

86A9133

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 18

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 18, a:

quattro posti di assistente medico dell'area di prevenzione e sanità pubblica (a tempo pieno);

un posto di assistente medico di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 135 del 12 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Pavullo nel Frignano (Modena).

86A9134

REGIONE ABRUZZO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 10

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 10, a:

un posto di primario ospedaliero per la divisione di chirurgia generale del presidio ospedaliero «San Massimo» di Penne;

un posto di assistente medico di oculistica (area funzionale di chirurgia) per la divisione di oculistica del presidio ospedaliero «San Massimo» di Penne;

un posto di operatore tecnico coordinatore elettricista.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 24 del 5 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Penne (Pescara).

86A9137

REGIONE VENETO

Concorso ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di citologia, presso l'unità sanitaria locale n. 17.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di citologia - ruolo sanitario - personale tecnico sanitario, presso l'unità sanitaria locale n. 17.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 53 del 14 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio per l'amministrazione del personale dell'U.S.L. in Mirano (Venezia).

86A9128

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso riservato ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di immunoematologia e servizio trasfusionale presso l'unità sanitaria locale n. 17.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso riservato, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di immunoematologia e servizio trasfusionale presso l'unità sanitaria locale n. 17.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 53 del 14 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio per l'amministrazione del personale dell'U.S.L. in Mirano (Venezia).

86A9129

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 24

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 24, a:

un posto di vigile sanitario (operatore professionale coordinatore);

due posti di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 53 del 14 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'U.S.L. in Colognola ai Colli (Verona).

86A9130

REGIONE TOSCANA

Concorso ad un posto di medico primario di anestesia e rianimazione - area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale n. 10/E.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di medico primario di anestesia e rianimazione - area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale n. 10/E.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 52 del 15 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi dell'U.S.L. in Firenze.

86A9135

REGIONE LIGURIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 13

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 13, a:

cinquantanove posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale;

quattro posti di operatore tecnico - operaio specializzato confezionatore;

due posti di operatore professionale collaboratore - ostetrica;

quattro posti di biologo coadiutore;

un posto di assistente tecnico - perito industriale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 46 del 12 novembre 1986 e n. 48 del 26 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, ufficio concorsi dell'U.S.L. in Genova.

86A9181

Concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione presso l'unità sanitaria locale n. 13

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ospedaliero - area funzionale di chirurgia - disciplina di anestesia e rianimazione, presso l'unità sanitaria locale n. 13.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 46 del 12 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Genova.

86A9127

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di assistente medico dell'area funzionale di chirurgia - servizio di accettazione e pronto soccorso, presso l'unità sanitaria locale n. 9.

È indetto pubblico concorso ad un posto di assistente medico dell'area funzionale di chirurgia - servizio di accettazione e pronto soccorso, presso l'unità sanitaria locale n. 9.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 48 del 26 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Saronno (Varese).

86A9136

PROVINCIA DI TRENTO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale del comprensorio dell'Alto Garda e Ledro

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale del comprensorio dell'Alto Garda e Ledro, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di pneumologia a tempo pieno per l'U.O. di fisiopatologia respiratoria - profilo professionale: medici - ruolo sanitario;

un posto di medico assistente di pneumologia a tempo pieno - profilo professionale: medici - ruolo sanitario;

un posto di medico assistente di recupero e rieducazione funzionale a tempo pieno - profilo professionale: medici - ruolo sanitario;

nove posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale - profilo professionale: operatori professionali di prima categoria - ruolo sanitario;

un posto di operatore professionale collaboratore - ostetrica - profilo professionale: operatori professionali di prima categoria - ruolo sanitario;

un posto di operatore tecnico - addetto al magazzino - profilo professionale: operatori tecnici - ruolo tecnico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 50 dell'11 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. del comprensorio dell'Alto Garda e Ledro - ufficio personale in Arco (Trento).

86A9138

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Comunicato relativo alla legge 11 novembre 1986, n. 772, recante: «Disciplina della coassicurazione comunitaria»
(Legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 274 del 25 novembre 1986)

In calce alla legge citata in epigrafe, dopo la firma del Presidente del Consiglio dei Ministri, deve essere aggiunta la seguente: «ZANONE, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*».

86A9243

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

		1986		1987
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:				
- annuale	**L.**	**90.000**	**L.**	**100.000**
- semestrale	**L.**	**50.000**	**L.**	**55.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:				
- annuale	**L.**	**180.000**	**L.**	**200.000**
- semestrale	**L.**	**100.000**	**L.**	**110.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:				
- annuale	**L.**	**20.000**	**L.**	**22.000**
- semestrale	**L.**	**12.000**	**L.**	**13.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:				
- annuale	**L.**	**75.000**	**L.**	**82.000**
- semestrale	**L.**	**40.000**	**L.**	**44.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:				
- annuale	**L.**	**20.000**	**L.**	**22.000**
- semestrale	**L.**	**12.000**	**L.**	**13.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:				
- annuale	**L.**	**285.000**	**L.**	**313.000**
- semestrale	**L.**	**160.000**	**L.**	**172.000**
- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili				
Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L.**	**600**	**L.**	**700**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**	**L.**	**700**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**	**L.**	**700**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**	**L.**	**700**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**45.000**	**L.**	**50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**	**L.**	**700**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**25.000**	**L.**	**28.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L.**	**2.500**	**L.**	**2.800**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	**L. 1.000**	**1.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

		1986		1987
Abbonamento annuale	**L.**	**82.000**	**L.**	**90.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**45.000**	**L.**	**50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**	**L.**	**700**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221